



## Raccolta della giurisprudenza

### **Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 maggio 2018 – Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Widiba / EUIPO**

(causa C-684/17 P)

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di registrazione del marchio denominativo WIDIBA – Rigetto della domanda di registrazione»

1. *Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale*

*(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)*

*(v. punto 3)*

2. *Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità*

*[Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, comma 1, c)]*

*(v. punto 4)*

3. *Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate in precedenza dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione*

*(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)*

*(v. punto 4)*

4. *Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Modifica dei termini della controversia quale portata dinanzi alla commissione di ricorso – Inammissibilità*

*(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)*

*(v. punto 4)*

5. *Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento*

*(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)*

*(v. punto 4)*

## **Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondata.
- 2) La Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e la Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) sopporteranno le proprie spese.